



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE QUALITÀ DELLA VITA

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO in particolare l’articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

VISTO la legge 23 dicembre 2005, n.266, art. 1, comma 561, che ha disposto che “Al comma 4 dell’art.1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 dopo la lettera *p-quaterdieces*), è aggiunta la seguente: “*p-quinquiesdecies*”) area industriale del comune di cui all’art.3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n.679, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1994”;

VISTO il Decreto Ministeriale dell’11 Agosto 2006 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di “Area Industriale di Milazzo”;

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che aggiunge all’articolo 5 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante “Riordino della legislazione in materia portuale”, i comma 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies, contenenti disposizioni sul dragaggio nei siti di interesse nazionale di bonifica il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione di una Autorità Portuale;

VISTO l’articolo 5, comma 11-bis, della sopra citata Legge 28 gennaio 1994, n. 84 che stabilisce che in un sito di interesse nazionale di bonifica le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica e che, al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale, è presentato dall’Autorità Portuale al Ministero delle Infrastrutture che lo approva e lo trasmette al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’approvazione definitiva;

VISTO il Decreto Ministeriale del 7 novembre 2008 recante la “Disciplina delle

operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 11-quinquies, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2009 con il quale il Dott. Antonio Senni è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale per la Qualità della Vita, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto legislativo n. 165/2001;

VISTA la nota protocollo n. 16505/QdV/DI del 31 luglio 2009 con la quale il citato Dott. Antonio Senni ha affidato temporaneamente, dal 3 agosto 2009 al 15 settembre 2009, le funzioni sostitutive al Dott. Marco Lupo, già Dirigente della Divisione IV della Direzione Generale per la Qualità della Vita;

VISTA la nota acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare al protocollo n. 22342/QdV/DI del 27 agosto 2007 con la quale l'Autorità Portuale di Messina trasmette il documento "Indagini eseguite su richiesta dell'Autorità Portuale di Messina per il Dragaggio del Porto di Milazzo" contenente i risultati delle attività di caratterizzazione dei sedimenti del Porto di Milazzo;

VISTA la nota acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare al protocollo n. 25140/QdV/DI del 27 settembre 2007 con la quale l'Autorità Portuale di Messina trasmette il documento "Integrazione alle indagini sui sedimenti portuali eseguite su richiesta dell'Autorità Portuale di Messina per il Dragaggio del Porto di Milazzo" contenente i risultati delle attività integrative di caratterizzazione dei sedimenti del Porto di Milazzo;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il 6 marzo 2008 presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha deliberato di prendere atto, con prescrizioni, dei risultati in esame a condizione che fosse acquisita la validazione dei medesimi;

CONSIDERATO che le attività di caratterizzazione contenute nei documenti sopra riportati sono state condotte, in qualità di Ente Pubblico, dal Dipartimento di Biologia animale ed ecologia marina dell'Università di Messina;

VISTO il documento "Porto di Milazzo (ME) – completamento delle banchine e dei pontili interni al bacino portuale ed escavazione fondali operativi" trasmesso dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota n. 2399/OM/PA del 30 aprile 2008, acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare al protocollo n. 11713/QdV/DI del 21 maggio 2008;

VISTA la nota della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare protocollo n. 26987/QdV/DI/VII-VIII del 28 novembre 2008 con la quale si chiede ad ISPRA (già ICRAM) un parere istruttorio in merito al citato documento "Porto di Milazzo (ME) – completamento delle banchine e dei pontili interni al bacino portuale ed escavazione fondali operativi" trasmesso dal Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche Sicilia-Calabria del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota n. 2399/OM/PA del 30 aprile 2008, acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare al protocollo n. 11713/QdV/DI del 21 maggio 2008;

VISTO il documento “Porto di Milazzo (ME) – Integrazione all’intervento di completamento delle banchine e dei pontili interni al bacino portuale ed escavazione dei fondali operativi” trasmesso dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota n. 8295/PA del 24 giugno 2009, acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare al protocollo n. 13318/QdV/DI del 24 giugno 2009;

VISTO, inoltre, che nella medesima nota protocollo n. 8295/PA del 24 giugno 2009 il Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche Sicilia – Calabria esprime l’avviso che il progetto “Porto di Milazzo – Lavori di dragaggio del Porto – Progetto approvato dalla 3^a Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto n. 454 del 9.03.2003” si possa ritenere approvato in linea tecnica ed economica ai sensi dell’articolo 1, comma 996, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la nota della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare protocollo n. 17032/QdV/DI/VII-VIII del 7 agosto 2009 con la quale si chiede ad ISPRA (già ICRAM) un parere istruttorio in merito al documento “Porto di Milazzo – Integrazione all’intervento di completamento delle banchine e dei pontili interni al bacino portuale ed escavazione dei fondali operativi” trasmesso dal Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche Sicilia-Calabria del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota n. 8295/PA del 24 giugno 2009, acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare al protocollo n. 13318/QdV/DI del 24 giugno 2009;

VISTO il parere istruttorio relativo alla sopra menzionata documentazione, di cui alla nota acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare al protocollo n. 18180/QdV/DI del 4 settembre 2009, trasmesso da ISPRA (già ICRAM) con nota n. 037335/09 del 3 settembre 2009;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il progetto “Porto di Milazzo – completamento delle banchine e dei pontili interni al bacino portuale ed escavazione fondali operativi” di cui alla nota del Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche Sicilia-Calabria del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 2399/OM/PA del 30 aprile 2008, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare al protocollo 11713/QdV/DI del 21 maggio 2008, e la sua integrazione di cui al documento “Porto di Milazzo – Integrazione all’intervento di completamento delle banchine e dei pontili interni al bacino portuale ed escavazione dei fondali operativi” di cui alla nota del Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche Sicilia-Calabria del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 8295/PA del 24




giugno 2009, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare al protocollo 13318/QdV/DI del 24 giugno 2009, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni formulate da ISPRA nel parere richiamato in premessa:

- a) deve essere impermeabilizzata l'intera area a tergo del muro di sponda (vasca di colmata), il cui riempimento è previsto preliminarmente e contestualmente alla realizzazione del muro stesso. Si sottolinea che, sulla base di quanto indicato dall'articolo 1, comma 996, 11-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, "i materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, (...) possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero (...), che devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti a: K minore o uguale $1,0 \times 10^{-9}$ m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m". Il conferimento di 37.000 m³ di materiali dragati nell'area a tergo del costruendo muro di sponda potrà pertanto essere attuato solo se l'area di colmata soddisferà i requisiti di impermeabilizzazione indicati dal sopra citato articolo 1, comma 996, 11-quater. L'articolo 1, comma 996, 11-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede infatti l'impiego di sedimenti per formare terreni costieri solo per quei "materiali derivanti dalle attività di dragaggio, che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonché non esibiscono positività a test ecotossicologici". In considerazione dei risultati analitici disponibili, nonché dell'assenza di dati di tipo ecotossicologico e di un piano di gestione dettagliato dei sedimenti di dragaggio, è evidente che tale ipotesi di gestione non sembra al momento attuabile;
- b) poiché non vengono fornite informazioni precise in merito all'ubicazione ed alle caratteristiche realizzative della vasca polmone propriamente detta, utilizzata per lo stoccaggio del materiale (e per l'esecuzione di verifiche analitiche) ai sensi del comma 11 quinquies, articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificato dal comma 996 della legge n.296/2006, si sottolinea che tale area di stoccaggio, ai sensi del medesimo comma, deve assicurare "il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti";
- c) in merito ai cassoni cellulari utilizzati per il refluento di 25.000 m³ di sedimento provenienti dall'area di dragaggio a -10 m, per i quali nel progetto in oggetto si afferma di aver "studiato un corretto mix design al fine di ottenere un calcestruzzo impermeabile per evitare la possibilità di ogni trasferimento delle sostanze in mare, curando inoltre in modo particolare l'analisi della fessurazione", in mancanza di specifica documentazione tecnica al riguardo, si sottolinea che tali strutture devono soddisfare i medesimi criteri di impermeabilizzazione indicati dal già citato articolo 1, comma 996, 11-quater;

- d) in merito alla citata operazione di “svuotamento delle acque chiarificate” dai cassoni, a seguito della prima fase di riempimento e preliminarmente al completamento dello stesso, anche per tali acque deve essere prevista la raccolta, il controllo e l’eventuale invio ad idoneo impianto di trattamento;
- e) in merito all’utilizzo di qualunque tipologia di draga per la rimozione dei sedimenti nell’area a -11 m, poiché le attività di movimentazione dei sedimenti, quand’anche non contaminati, comportano una serie di effetti sull’ambiente circostante, sia sul comparto abiotico che sul comparto biotico, principalmente dovuti all’aumento della torbidità legata alla risospensione dei sedimenti, tutte le fasi di movimentazione dei sedimenti dovranno essere svolte minimizzando gli impatti sull’ambiente circostante;
- f) in fase esecutiva deve essere progettato ed attuato un piano di monitoraggio adeguato a verificare l’assenza di effetti negativi sull’ambiente circostante e l’efficacia delle eventuali misure di mitigazione adottate;
- g) al termine delle operazioni di dragaggio, oltre al collaudo della batimetria raggiunta, si dovrà procedere all’analisi del fondale dragato, da effettuarsi ai sensi dell’allegato "A" del D.M. 7 Novembre 2008 limitatamente allo strato superficiale ed ai parametri già indicati da ISPRA nel “Piano di caratterizzazione ambientale dell’area marino costiera prospiciente il Sito di bonifica di Interesse Nazionale AREA INDUSTRIALE DI MILAZZO” (doc. # CII-Pr-SI-MI-01.23 del Luglio 2009).

ART. 2

1. I lavori di dragaggio di cui all’articolo 1 dovranno essere monitorati e svolti sotto la vigilanza dell’ISPRA (ex ICRAM) che in tale attività terrà conto anche di quanto contenuto nel Decreto Ministeriale del 7 novembre 2008 inerente la “Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” recante le metodologie ed i criteri per valutare l’idoneità del materiale dragato nei siti di interesse nazionale di bonifica il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione di una Autorità Portuale.


IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente incaricato
(Dot. Marco Lupo)